

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e oggetti di metalli preziosi» (1430)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 22
ALIVERTI (DC)	24, 25
CONSOLI (PCI)	23, 24, 25
PETRILLI (DC)	25
POLLIDORO (PCI)	24
PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	23, 25
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	23, 25

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (1523)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	1
------------------	---

«Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» (1768), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 20, 22
PETRILLI (DC), relatore alla Commissione	20, 22
PETRARA (PCI)	22
URBANI (PCI)	22

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (1523)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che il 7 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Cuminetti, ha già svolto la sua relazione nella precedente seduta, il 7 maggio. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale, nella seduta del 7 maggio.

Se non si fanno osservazioni anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli avvertendo che, in relazione alle nuove disposizioni concernenti la formulazione tecnica dei testi legislativi, saranno apportate al testo in esame le necessarie correzioni di carattere puramente formale. Ne do lettura:

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisucose esposte al rischio di sprigionamento di «grisù» nonchè, in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.

È approvato.

Art. 2

(Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva)

1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, può

essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:

a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;

b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.

2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.

3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.

È approvato.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge, per:

a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità;

b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo;

c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Do ora lettura degli allegati richiamati nell'articolo:

ALLEGATO A

NORME EUROPEE FISSATE DAL CENELEC

- 1) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Regole generali — EN 50 014, 1^a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
- 2) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Immersione nell'olio «O» — EN 50 015, 1^a edizione, marzo 1977;
- 3) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sovrappressione interna «p» — EN 50 016, 1^a edizione, marzo 1977;
- 4) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Riempimento pulverulento «q» — EN 50 017, 1^a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
- 5) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Rivestimento antideflagrante «d» — EN 50 018, 1^a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
- 6) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sicurezza aumentata «e» — EN 50 019, 1^a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
- 7) Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sicurezza intrinseca «i» — EN 50 020, 1^a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1.

ALLEGATO B

MODIFICHE APPORTATE
ALLE NORME EUROPEE DI CUI ALL'ALLEGATO A

APPENDICE 1

COSTRUZIONI ELETTRICHE
PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

REGOLE GENERALI

1) Il testo del paragrafo 6.3 della Norma europea EN 50 014, prima edizione, marzo 1977, va sostituito con:

«Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm² e che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica, devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte:

— con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7 del presente allegato, non deve superare:

— $1\text{G}\Omega$ a $23\pm 2^\circ\text{C}$ e $50\pm 5\%$ di umidità relativa,

o


— $100\text{G}\Omega$ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per la costruzione elettrica; il simbolo "X" dovrà essere riportato dopo gli estremi del certificato di prova, come indicato al paragrafo 26.2.9;

— ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione o con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con $(8,5\pm 0,5)\%$ di metano.

Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio».

2) Il testo del paragrafo 22.4.7 della Norma europea EN 50 014, prima edizione, marzo 1977, va sostituito con:

«La resistenza è verificata sull'elemento di custodia, se le sue dimensioni lo permettono, o su un provino costituito da una piastra rettangolare di dimensioni conformi alle indicazioni riportate alla figura 2, sulla quale due elettrodi paralleli sono verniciati in superficie con una vernice conduttrice il cui solvente non deve esercitare alcuna influenza sulla resistenza d'isolamento.



(Dimensioni in millimetri)

Fig. 2 - Provino con elettrodi conduttori verniciati.

La superficie del provino non deve essere stata toccata e deve essere pulita prima con acqua distillata, poi con alcool isopropilico (ovvero mediante qualsiasi altro solvente che possa essere miscelato con l'acqua e

non alteri il materiale del provino), in seguito di nuovo con acqua distillata e asciugata. Il provino deve poi, senza essere stato manipolato con le dita, venir sottoposto per 24 ore alle condizioni di temperatura e di umidità indicate nel paragrafo 6.3. La prova viene effettuata nelle medesime condizioni.

La tensione continua applicata fra gli elettrodi è di $500\text{ V}\pm 10\text{ V}$ per un minuto.

Durante la prova, la tensione deve essere sufficientemente stabile affinché la corrente di carico, dovuta alla fluttuazione della tensione, abbia un valore trascurabile confrontata con quella che attraversa il provino. In certi casi, può essere necessaria l'utilizzazione di pile o accumulatori.

La resistenza di isolamento si esprime mediante il rapporto fra la tensione continua applicata agli elettrodi e la corrente totale che li attraversa quando la tensione è stata applicata per un minuto.

I metodi utilizzabili sono indicati nell'allegato C.

Nel caso in cui la pulitura possa influenzare i risultati della prova, si può eventualmente procedere ad un secondo esperimento senza preventiva pulitura del provino».

APPENDICE 2

COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

CUSTODIE A PROVA D'ESPLOSIONE

1) Completare la Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977, aggiungendo:

«11.7. Nelle custodie a prova d'esplosione del gruppo I, i materiali isolanti sottoposti a sollecitazioni elettriche suscettibili di provocare archi nell'aria e dovute a correnti nominali di oltre 16 A (nelle apparecchiature di interruzione, quali gli interruttori, i contattori, i sezionatori), devono superare una prova di resistenza alla dispersione conformemente alla pubblicazione 112 della CEI. La prova deve essere effettuata con 50 gocce e ad una tensione di 400 V ma con una soluzione dosata a $(0,1\pm 0,002)\%$ in massa di cloruro d'ammonio e $(0,5\pm 0,002)\%$ in massa di solfonato alchil-naftaleno di sodio nell'acqua distillata o deionizzata. A $(23\pm 1)^\circ\text{C}$, la resistività della soluzione è pari a $(170\pm 5)\ \Omega\ \text{cm}$.

I suddetti materiali isolanti che non abbiano superato la prova, possono tuttavia essere utilizzati, purchè il loro volume sia limitato all'1 per cento del volume totale della custodia vuota, ovvero a condizione che un adeguato dispositivo di rivelazione consenta di disinnestare, a monte, l'alimentazione elettrica della custodia prima che un'eventuale decomposizione degli isolanti faccia insorgere condizioni pericolose; la presenza e l'efficacia di tale dispositivo devono essere controllate dal laboratorio di prova».

2) Sostituire il testo del paragrafo 12.3 della Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977, con:

«12.3.1. La lunghezza e l'interstizio dei giunti a tenuta di fiamma della custodia a prova di esplosione degli apparecchi di connessione con bloccaggio meccanico o elettrico devono essere determinati dal volume esistente al momento della separazione dei contatti.

12.3.2. Le proprietà della custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d" per apparecchi di connessione con bloccaggio meccanico o elettrico, in caso di esplosione interna, devono rimanere invariate sia quando gli apparecchi di connessione sono sotto tensione che al momento della separazione dei contatti.

12.3.3. Le prese fisse di corrente devono mantenere inalterate le proprietà di tenuta di fiamma delle custodie sulle quali sono montate, anche quando le spine sono tolte».

3) Aggiungere la seguente nota dopo il secondo capoverso del paragrafo 14.1.1 della Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977:

«Nota: In particolare, è possibile sottoporre a una prova le custodie senza il resto delle apparecchiature. In questo caso, il laboratorio di prova deve indicare nel certificato, in base alle proposte del costruttore, il tipo di apparecchiatura ammissibile e le relative condizioni di montaggio».

4) Aggiungere una nuova sezione alla Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977:

«SEZIONE IV. — ALTRE REGOLE

16. APPARECCHIATURA

Le custodie a prova di esplosione del gruppo I contenenti apparecchiature che in servizio producono archi o scintille suscettibili di infiammare una miscela esplosiva devono rispondere ai seguenti requisiti:

16.1. *Dispositivi di messa fuori tensione*

Tutti i conduttori accessibili, ad eccezione di quelli dei circuiti a sicurezza intrinseca conformi alla Norma europea EN 50 020, ovvero quelli di massa o di terra, devono poter essere messi fuori tensione mediante un dispositivo di messa fuori tensione prima dell'apertura della custodia a prova di esplosione.

Il dispositivo di messa fuori tensione di queste custodie a prova d'esplosione deve essere:

16.1.1. montato nella custodia a prova d'esplosione e, in questo caso, le parti che rimangono sotto tensione dopo apertura del dispositivo di messa fuori tensione devono essere protette conformemente ad uno dei modi di protezione normalizzati citati nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali" e ne deve essere impedito l'accesso mediante un coper-

chio recante la dicitura "NON APRIRE SOTTO TENSIONE". Ciò non si applica alle parti che rimangono sotto tensione dei circuiti a sicurezza intrinseca conformi alla Norma europea EN 50 020, sicurezza intrinseca "i".

Nota: Trattandosi della sicurezza aumentata "e" conforme alla Norma europea EN 50 019, il grado di protezione stabilito può essere portato da IP 54 a IP 20;

16.1.2. ovvero montato in un'altra custodia conforme ad uno dei sistemi di protezione normalizzati citati nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali";

16.1.3. ovvero costituito da un apparecchio di connessione (presa a spina) conforme alle regole illustrate nel paragrafo 12.3 della presente Norma europea.

16.2. Porte o coperchi

16.2.1. Porte o coperchi a manovra rapida:

Queste porte o coperchi devono essere bloccati meccanicamente con un sezionatore di modo che:

a) la custodia conservi le proprietà delle custodie a prova di esplosione, modo di protezione "d", fino a quando il sezionatore sia chiuso;

b) il sezionatore possa essere chiuso soltanto quando queste porte o coperchi garantiscano le proprietà delle custodie a prova d'esplosione, sistema protettivo "d".

16.2.2. Porte o coperchi fissati mediante viti:

Dette porte o coperchi devono recare una targhetta con la dicitura "NON APRIRE SOTTO TENSIONE".

16.3. Condizioni complementari

Tutte le custodie a prova di esplosione attrezzate di una porta o di un coperchio fissati mediante viti (cfr. 16.2.2.) devono soddisfare le seguenti condizioni complementari:

16.3.1. dovranno recare il contrassegno "X" definito nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali";

16.3.2. il certificato dovrà indicare le condizioni di utilizzazione atte a garantire la sicurezza.

Nota: Le condizioni di utilizzazione da precisarsi nel certificato dipendono dalla natura del dispositivo contenuto nella custodia a prova di esplosione:

— se la custodia contiene soltanto un sezionatore con, eventualmente, contatti ausiliari, una serie di sbarre di distribuzione e elementi di connessione, il certificato dovrà precisare che la custodia non può contenere altre componenti elettriche;

— se la custodia può contenere altre componenti elettriche, il certificato dovrà precisare che un dispositivo di messa fuori tensione deve trovarsi in prossimità della custodia.

17. PORTALAMPADA E ATTACCHI

17.1. Le seguenti regole si applicano ai portalampada e agli attacchi che insieme formano una custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", da utilizzarsi in apparecchi di illuminazione a sicurezza aumentata, sistema di protezione "e".

17.2. Il dispositivo che impedisce l'allentamento della lampada descritto nella Norma europea EN 50 019, sicurezza aumentata "e", al punto 4.3.3., può essere evitato negli attacchi a vite provvisti di interruttore ad azione rapida, con custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", che interrompe tutti i poli del circuito della lampada prima della separazione del contatto.

17.3. *Portalampada per attacchi cilindrici*

17.3.1. I portalampada per gli apparecchi di illuminazione a tubi fluorescenti devono:

- essere unipolari e
- essere conformi alla pubblicazione 61-2 della CEI.

17.3.2. Altri portalampada: la lunghezza del giunto a prova di esplosione fra il portalampada e l'attacco, al momento della separazione del contatto, dev'essere di almeno 10 mm.

17.4. *Portalampada per attacchi a vite*

17.4.1. La parte filettata del portalampada dev'essere eseguita in un materiale resistente alla corrosione nelle condizioni probabili di utilizzazione.

17.4.2. Al momento della separazione del contatto, quando si svita l'attacco, questo deve rimanere inserito con almeno due giri di vite completi.

17.4.3. Nei portalampada a vite E 27 ed E 40 delle costruzioni elettriche dei gruppi II B e II C, il contatto elettrico deve essere effettuato da elementi di contatto elastici. Inoltre, al momento dell'avvitamento o dello svitamento della lampada, la chiusura e l'apertura del contatto devono avvenire all'interno di una custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", del gruppo II C.

Nota: Le regole del punto 17.4.3. non si applicano al materiale elettrico dei gruppi I e II A nè ai portalampada a vite E 10 ed E 14.»

APPENDICE 3

COSTRUZIONI ELETTRICHE
PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO ISICUREZZA INTRINSECA « i »
SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

Nota: Nelle miniere grisutose della Repubblica federale di Germania, la parola «Anlage» sostituisce «System».

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione dell'atmosfera circostante.

1.2. Il presente allegato completa la Norma europea EN 50 020, sicurezza intrinseca «i» (prima edizione, marzo 1977), le cui prescrizioni si applicano alla realizzazione e alla prova delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni elettriche associate.

1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme d'installazione delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate e dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

2. DEFINIZIONI

2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente allegato e completano le definizioni della Norma europea EN 50 014 «Regole generali» e EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"».

2.2. *Sistema elettrico a sicurezza intrinseca*

In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene definito un sistema, nel quale i circuiti di interconnessione o parte di tali circuiti, destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, sono circuiti a sicurezza intrinseca e rispondono alla normativa del presente allegato.

2.3. *Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di certificato*

Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2. per il quale un laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che

il tipo di sistema elettrico è conforme alle prescrizioni del presente allegato.

Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato singolarmente, purchè sia identificabile senza possibilità di equivoci.

Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare, nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione, i sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2. per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni elettriche garantite a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate garantite, dei dispositivi non garantiti conformi al punto 1.3. della Norma europea EN 50 014 «Regole Generali», nonché la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.

2.4. Accessori

Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di connessione o di interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema, quali le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.

3. CATEGORIE DI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che compongono detti sistemi devono rientrare in una delle due categorie: «ia» o «ib». Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.

Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche associate che compongono il sistema o parte del sistema. Svariate parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.

3.2. Categoria «ia»

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria «ia» se sono conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca della categoria «ia» (cfr. Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca», punto 4.1.); tuttavia, il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve essere considerato una costruzione elettrica unica.

3.3. Categoria «ib»

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria «ib» qualora risultino conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche della categoria «ib» (cfr. Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca», punto 4.2.); tuttavia il sistema

elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve essere considerato una costruzione elettrica unica.

4. CONDUTTORI D'INTERCONNESSIONE DI UN SISTEMA ELETTRICO A SICUREZZA INTRINSECA

4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori di interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza intrinseca, essere indicati nei certificati che corredano il sistema.

4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno parte di più di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al diametro del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.

4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto corrente alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1., sia al punto 4.2.2.2. Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal costruttore.

4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo, viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a $3.000 V + (2.000 \text{ volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm.}) V$; il cavo assemblato:

— viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

— viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra metà.

4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:

— viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra il complesso delle armature o schermi del cavo collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

— viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e il fascio formato da tutti gli altri conduttori collegati elettricamente fra loro.

4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2. devono essere effettuate con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di adeguata potenza, tenuto conto della capacità del cavo. Nel caso di

tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.

I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.

4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una delle seguenti prescrizioni:

4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2. e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60 per cento.

Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla terra sarà determinato dalle norme d'impianto.

4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2., è protetto efficacemente contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.

4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene soltanto circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso al punto 3.2. o 3.3., bisogna prendere in considerazione l'eventualità di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.

4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, ciascun circuito a sicurezza intrinseca contenuto nel cavo deve presentare un coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2. o 3.3.

4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai punti 4.2. e 4.3., oltre all'applicazione dei punti 3.2. o 3.3., bisognerà considerare l'eventualità di un numero imprecisato di guasti nei conduttori del cavo.

4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.

5. ACCESSORI USATI NEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte integrante di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere conformi:

- ai punti 6 e 7 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali»;
- nonchè ai punti 5 e 10.3 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"».

Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.

Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra nell'ambito della normativa di installazione.

6. COLLAUDI TIPOLOGICI

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di cui al punto 9 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"», tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente allegato.

7. CONTRASSEGNI DEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto «strategico». Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto 26.5 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali», nonchè le lettere SYST.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, precisando che, con la sua approvazione, si intenderanno approvati anche gli allegati anzidetti.

È approvato.

Art. 4.

(Certificato di conformità)

1. Il certificato di conformità, rilasciato da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce è conforme alle norme autorizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato D annesso alla presente legge.

2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.

3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un verbale che è tenuto a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di necessità, della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.

5. Il certificato di conformità può essere revocato, con atto motivato, dall'organismo


autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale è stato rilasciato.

6. Copia dell'atto di revoca è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri

Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.

7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformità sono comunicati immediatamente agli interessi.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:



ALLEGATO D

Spazio riservato all'indicazione del nome e dell'indirizzo (postale, telefonico, telex, ecc.) dell'organismo autorizzato a rilasciare i certificati.

MATERIALE O SISTEMA ELETTRICO PER MINIERE GRISUTOSE

- (1) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- (2) Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati - le due ultime cifre dell'anno di rilascio del certificato - numero d'ordine del certificato - eventualmente, il segno «X».
- (3) Il presente certificato è rilasciato per:
 - denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato
 - tipo(i) certificato(i)
- (4) a) costruito da:
 - nome ed indirizzo (postale) del costruttore
 b) presentato per la certificazione da:
 - nome ed indirizzo (postale) del richiedente.
- (5) Questo materiale o sistema elettrico, nonchè le eventuali varianti accettabili, sono descritti nell'allegato del presente certificato e nei documenti descrittivi citati in questo allegato.
- (6) Nome o sigla dell'organismo autorizzato conformemente all'articolo 14 della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982:
 - certifica che questo materiale elettrico è conforme alle norme europee armonizzate:
 - riferimento a ciascuna norma europea corrispondente, anno di edizione, riferimento alla norma nazionale corrispondente, citando se la direttiva succitata è allegata
 - e che ha superato positivamente i controlli e le prove prescritte da tali norme,
 - certifica di aver compilato un verbale a carattere riservato relativo a tali verifiche e prove.
 - Eventualmente, riferimento a tale verbale.

(7) Il codice del materiale elettrico è:

EEx, la o le sigle dei modi di protezione, I.

(8) Questo documento può essere riprodotto solo integralmente

Pag. .../...

Il numero a sinistra della barra obliqua deve indicare il numero della pagina del certificato, quello a destra il numero delle pagine del certificato, allegato compreso.

(9) Certificato di conformità — Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati - le due ultime cifre dell'anno di rilascio del certificato - numero d'ordine del certificato - eventualmente, il segno «X».

(10) Con il marchio del materiale elettrico consegnato, il fornitore attesta, sotto la sua responsabilità, che il materiale elettrico fornito è conforme alle prescrizioni dei documenti descrittivi allegati al certificato e che ha superato positivamente le prove e le verifiche individuali prescritte dalle norme europee armonizzate citate in precedenza al punto 6.

(11) Sul materiale elettrico consegnato può essere apposto il marchio distintivo comunitario definito nell'allegato C della direttiva citata al punto 6. Tale marchio figura sulla prima pagina del presente certificato; esso dev'essere posto sul materiale elettrico in modo da essere ben visibile, leggibile e duraturo.

(12) Il segno «X» posto dopo il numero del certificato di conformità indica che il materiale elettrico è sottoposto alle condizioni di impiego speciali ai fini della sicurezza citati nell'allegato del presente certificato.

(13) Luogo e data (giorno, mese, anno) di rilascio del certificato.

(14) Direttore dell'organismo autorizzato (firma)

ALLEGATO

(A1) — *Denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato*
— *Tipo(i) certificato(i)*

(A2) *Descrizione del materiale e del sistema elettrico certificato:*

(A3) *Documenti descrittivi:*

(A4) *Parametri specifici del o dei modi di protezione impiegati: (*)*

.....

.....

(A5) *Marchio del materiale elettrico certificato:*

Il marchio dev'essere visibile, leggibile e duraturo; esso deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Fare riferimento alla Norma europea EN 50 014, paragrafo 26, «Regole generali» e, se è il caso, alle norme europee specifiche dei modi di protezione impiegati. Se il certificato riguarda diversi tipi certificati, citare ciascun tipo per esteso ed indicare «oppure» tra un tipo e l'altro.
- 2) Il contrassegno normalmente previsto dalle norme di costruzione del materiale elettrico impiegato.
Fare riferimento al paragrafo 26.2.11 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali».

(A6) *Verifiche e prove individuali:*

Citare le verifiche e le prove a cui ciascun esemplare del materiale elettrico è stato sottoposto prima della consegna, in applicazione delle regole della Norma europea EN 50 014 «Regole generali» e delle norme europee specifiche del o dei modi di protezione impiegati. I riferimenti a tali regole devono essere citati.

Indicare «nessuno» se necessario.

(A7) *Condizioni d'impiego speciali ai fini della sicurezza:*

Indicare tali condizioni nel caso in cui dopo il suo numero d'ordine il certificato porti il segno «X». In caso contrario, indicare «nessuno».

(*) Per esempio, nel caso della sicurezza intrinseca le caratteristiche limite dei circuiti esterni (vedi 10.1 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"»).

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 4 precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

È approvato.

Art. 5.

(Certificato di controllo)

1. Il certificato di controllo è rilasciato, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva CEE/82/130, da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.

3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunità europee ed alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

È approvato.

Art. 6.

(Spese per gli accertamenti)

1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformità o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il titolare del certificato di conformità o di controllo può ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 7.

(Marchio distintivo comunitario)

1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale elettrico attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo ed è stato sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformità o citate nel certificato di controllo.

È approvato.

2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato C, punto I, annesso alla presente legge.

3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.

4. Il fabbricante può apporre il marchio distintivo comunitario solo se possiede il corrispondente certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.


5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo comunitario va completato in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato C, punto II, annesso alla presente legge.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:

ALLEGATO C

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I


I. — MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO



II. — CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI CONTROLLO

Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'articolo 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere completato dai seguenti simboli:

- 1) il simbolo «S», per indicare che si tratta di materiale elettrico, destinato a miniere grisuose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito;
- 2) le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo;
- 3) il numero di serie nell'anno di emissione del certificato di controllo;
- 4) il nome o la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
- 5) Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato;
- 6) la designazione del tipo fornita dal costruttore;
- 7) il numero di fabbricazione;
- 8) se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo «X» dopo gli estremi del certificato di prova;
- 9) dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche;
- 10) ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.



Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7 precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

È approvato.

Art. 8.

(Designazione degli organismi di sorveglianza)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformità e di controllo e notifica alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo, nonchè ogni successiva modifica.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.

È approvato.

Art. 9.

(Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. La sorveglianza sulla regolarità del rilascio dei certificati di conformità o di controllo è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale è stato rilasciato un certificato di conformità o di controllo, è tale da mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

È approvato.

Art. 10.

(Adeguamento degli allegati tecnici)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.

È approvato.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

2. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni;

b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del precedente articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 12.

(Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario)

1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costrut-

10^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1986)

tiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, può essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purchè risponda ai principi della legge 1° marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate.

2. Le disposizioni del precedente comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727.

È approvato.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose, in uso, già costruiti od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» (1768), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico preliminarmente alla Commissione che sono già pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 3^a e della 5^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Prego il senatore Petrilli di riferire sul disegno di legge.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame concerne l'attuazione della direttiva comunitaria n. 83/189 relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Scopo di tale direttiva è quello di uniformare le norme tecniche relative ai prodotti da commerciare, al fine di evitare che eventuali difformità di tali norme, nei vari paesi, possano risultare di ostacolo alla libertà dello scambio.

I diversi organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione CEE dovranno essere posti in grado di conoscere tempestivamente le misure tecniche prospettate da ogni singolo Stato, potranno avanzare obiezioni, chiedere ed ottenere il differimento dell'adozione delle misure stesse e (per quanto riguarda la Commissione CEE) proporre una norma comunitaria sull'argomento nel corso di un periodo di sei mesi, durante i quali la misura nazionale resta sospesa. Viene anche previsto un Comitato di rappresentanti designati dagli Stati membri, con il

compito di coadiuvare la Commissione nell'esame dei progetti delle norme nazionali.

La direttiva prevede quindi un continuo sistema di informazioni in materia, tra la Commissione CEE e i singoli Stati membri. Ogni Stato dovrà trasmettere alla Commissione CEE ed agli altri Stati tutte le informazioni relative ai programmi e ai progetti dei propri organismi nazionali di normalizzazione. Per l'Italia sono stati riconosciuti dalla direttiva l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione - Milano) e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano - Milano).

Il disegno di legge n. 1768, di iniziativa governativa, viene alla nostra Commissione dopo l'approvazione della Camera dei deputati: tale approvazione è avvenuta mediante soppressioni e modifiche rispetto al testo iniziale.

Nel disegno di legge in esame, l'articolo 1 ripete alcune definizioni concettuali proposte dalla direttiva comunitaria e le trasferisce nell'ordinamento italiano. L'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della direttiva i prodotti agricoli (compresi quelli di prima trasformazione), quelli alimentari, i medicinali, i cosmetici. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la nomina dei rappresentanti italiani nel Comitato che la direttiva prevede e le modalità per la designazione degli organismi nazionali di normalizzazione, e stabiliscono l'obbligo di comunicare alla Commissione CEE le eventuali modifiche. I tempi e le modalità di comunicazione delle norme tecniche alla Commissione CEE ed agli altri organismi europei (che sono il CEN — Comitato europeo di normalizzazione — ed il CENELEC — Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica — sono disciplinati dall'articolo 5. L'accesso alle informazioni acquisite dal Ministero dell'industria è garantito dall'articolo 6 per le altre Amministrazioni pubbliche interessate, salvo che per le informazioni di carattere riservato che vengono trasmesse soltanto alla Commissione CEE. Le spese per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico, attualmente previste nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'industria, in base all'articolo 7, mentre l'articolo 8 stabilisce il rimborso,

da parte di tale Ministero, agli organismi nazionali di normalizzazione, delle spese sostenute per l'attuazione della presente legge, e l'articolo 10 ne prevede la copertura finanziaria. L'articolo 9 prende in considerazione una ipotesi sospensiva per l'adozione delle norme tecniche, in campo nazionale, qualora ciò venga richiesto dalla Commissione o da uno Stato membro della CEE, con motivazioni valide o in previsione di una emananda nuova direttiva in materia. È prevista eccezione a tale ipotesi sospensiva per motivi superiori di salute, di igiene pubblica, di sicurezza pubblica, o per altre motivazioni di carattere cogente.

Un'attenzione particolare merita, comunque, l'articolo 9 che, al primo comma, fa salva l'applicazione immediata di norme proposte dal Ministro dell'industria, anche in presenza di una iniziativa della Commissione esecutiva per una direttiva comunitaria: in via di principio, invece, la direttiva 83/189 CEE, al suo articolo 9, punto 2, prevederebbe il differimento dell'adozione di regole tecniche per un periodo di 12 mesi nei casi in cui la Commissione comunicasse di voler proporre una direttiva. Inoltre, non c'è concordanza nel termine di differimento (12 mesi secondo la direttiva, 6 secondo il disegno di legge). I motivi di tale eccezione andranno chiariti con il rappresentante del Governo, come pure l'insufficienza probabile del finanziamento previsto all'articolo 10.

Vi sarebbero inoltre due emendamenti non sostanziali, che io proporrei se il disegno di legge non dovesse tornare soltanto per essi alla Camera, altrimenti sarei pronto a ritirarli.

Gli emendamenti sono i seguenti: all'articolo 3, secondo comma, aggiungere la frase: «e possono farsi assistere da esperti o consulenti», per tener conto dell'articolo 5, primo comma, della direttiva comunitaria; all'articolo 6, secondo comma, sopprimere le parole: «di norme o», perchè le amministrazioni statali non hanno competenza ad emanare norme in base all'articolo 1, comma b).

Con questi emendamenti, non di carattere sostanziale, propongo ai colleghi di approvare il presente disegno di legge che consente, sia pure con forte ritardo rispetto ai termini

temporali massimi previsti dalla direttiva, un adeguamento delle norme tecniche nazionali alla direttiva comunitaria unificante, riproducendone con sufficiente esattezza le indicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRARA. Signor Presidente, vorrei chiedere di aggiornare questa discussione. Dopo il preannuncio dei due emendamenti da parte del relatore avremmo bisogno di qualche giorno di riflessione in maniera da procedere poi alla discussione e alla approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta. Mi permetto di ricordare a tutti noi che per quanto riguarda i disegni di legge di attuazione delle direttive, specie quelle di carattere tecnico, dobbiamo cercare di dare la nostra approvazione rapidamente e senza rinvii. L'orientamento di tutti i Gruppi, dato che si sono accumulati alcuni provvedimenti minori riguardanti direttive di carattere tecnico, è di cercare di verificare prima i problemi connessi alla specifica materia proprio perchè, a differenza di altri provvedimenti politicamente più delicati, per questo tipo di provvedimenti si avverte l'opportunità di non rinviarne la definizione.

Il mio è un invito per l'avvenire con riferimento alle direttive comunitarie di ordine prevalentemente tecnico; per questo provvedimento, ovviamente, rimane valida la richiesta del senatore Petrara ai fini di un rinvio della discussione.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio. Ovviamente, come Presidente della Giunta degli affari europei ho richiamato io stesso la necessità di pervenire sollecitamente all'attuazione di queste direttive e riconosco che da questo punto di vista la mia proposta di emendamenti è pericolosa; ecco perchè ho detto che se non vi dovessero essere altri emendamenti sostanziali sarei pronto a ritirare i miei che sono di carattere formale.

URBANI. Ai fini della questione, posta dal Presidente, di accelerare l'attuazione di queste direttive esistono due problemi. Uno è che il Governo, con una posizione politicamente discutibile, introduce sovente delle modifiche alla normativa nazionale nei disegni di legge di attuazione delle direttive CEE e credo che il relatore riconosca che ciò complica molto le cose. L'altro problema è che sovente disposizioni tecniche possono avere grosse ripercussioni che è necessario approfondire.

Propongo pertanto che la Presidenza adotti una certa procedura di documentazione preliminare che metta tutti noi rapidamente in grado di poter sciogliere taluni nodi e valutare per tempo, in presenza di provvedimenti di attuazione di direttive CEE, se esistono e quali possono essere le loro ripercussioni sulla legislazione nazionale e dal punto di vista tecnico. Se procedessimo in questa direzione, magari con l'ausilio del collega Petrilli che ha molta esperienza ed è autorevole rappresentante anche di un'altra Commissione, credo che potremmo veramente giungere ad una consapevole accelerazione dei tempi evitando peraltro di approvare, senza accorgercene, qualcosa che potrebbe andare contro i nostri interessi.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Il problema posto dal senatore Urbani è stato affrontato nella Commissione affari europei e penso che nel mese di giugno arriverà in Aula una proposta di accelerazione delle procedure presentata dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modificazioni dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e oggetti di metalli preziosi» (1430)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Modificazioni dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e oggetti di metalli preziosi».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

In sostituzione del relatore designato, senatore Sclavi, temporaneamente assente, fungerò io stesso da relatore.

CONSOLI. Nella precedente seduta dedicata a questo disegno di legge decidemmo di ascoltare in via informale le associazioni dei produttori e dei commercianti di preziosi. Abbiamo avuto questo incontro ed in effetti è emersa una sola questione.

Questo disegno di legge nasce da una difficoltà oggettiva che è quella della impossibilità, per gli uffici tecnici, di poter effettuare i controlli in un quadro di legislazione commerciale adeguata, perchè in questo ambito alcuni materiali preziosi, in modo particolare quelli di cui alla lettera f) dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono esonerati dal marchio di produzione. Si tratta dei gioielli in cui la percentuale di valore delle perle o delle pietre preziose è di gran lunga superiore a quella dei metalli preziosi (oro e argento).

Il giusto provvedimento di esentare i commercianti dall'obbligo del marchio di giacenza rischia di vanificare ogni controllo per questa fascia di prodotti. L'emendamento che intendo presentare, pertanto, concordato con le categorie dei produttori e dei commercianti, intende stabilire per le categorie di cui alla lettera f) dell'articolo 9 della citata legge del 1934 (esentate dal marchio di produzione), oltre all'obbligo, in sede di sorveglianza, di documentare l'acquisto anche l'obbligo di compilare entro un congruo tempo un elenco analitico-descrittivo della merce da far vidimare presso gli uffici del registro.

Tale proposta di modifica tende quindi ad introdurre un ulteriore vincolo proprio al fine di evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte di chi voglia evadere il fisco o addirittura riciclare merce rubata. Mi preme sottolineare, al riguardo, come tale problema desti forti preoccupazioni sia tra i produttori che tra gli stessi commercianti.

Con l'emendamento in esame si propone, dunque, di sostituire le ultime tre righe dell'articolo unico con le seguenti: «... entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge a far vidimare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico dei prodotti di cui sopra, oltre a documentare, in sede di sorveglianza, che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno, a mio avviso, chiarire se il termine di 60 giorni previsto dall'emendamento in questione risulti adeguato sotto il profilo funzionale.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A giudizio del Governo si tratta di un termine troppo ristretto, tanto più che si deve comunque tener presente che la normativa in esame investe l'attività di altri enti.

CONSOLI. Da un lato si deve fissare un termine il più possibile realistico; dall'altro bisogna impedire una *vacatio* eccessivamente lunga.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La questione che ho sollevato, senatore Consoli, è di carattere meramente funzionale. Sono, infatti, favorevole alla proposta di modifica in esame, che tende soprattutto ad introdurre ulteriori misure di tutela nei confronti di eventuali comportamenti illegittimi.

CONSOLI. Il problema, a mio giudizio, potrebbe essere risolto riformulando l'emendamento nel modo seguente: «... entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge — in modo da evitare di prolungare il termine della *vacatio* — «a far vidimare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico dei prodotti di cui sopra, oltre a documentare, in sede di sorveglianza, che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

ALIVERTI. Bisognerebbe chiarire, a mio avviso, se l'espressione «vidimare», adottata nell'emendamento presentato dal senatore Consoli, corrisponda o meno all'effettivo valore dell'atto di cui alla proposta di modifica in esame. Infatti, la vidimazione si appone, di norma, su un atto o su un documento obbligatorio e non mi sembra, pertanto, coincidere con le reali esigenze alle quali si intende far fronte con il provvedimento in discussione. Peraltro, lo stesso elenco analitico dei prodotti da depositarsi presso il competente ufficio del registro verrebbe ad assumere valore pubblico e fungerebbe da documento probatorio per eventuali atti successivi soltanto perchè tale ufficio provvederebbe alla sua archiviazione.

Sarebbe dunque opportuno, a mio giudizio, modificare l'emendamento in questione nel senso di sostituire le parole: «a far vidimare» con le altre: «a depositare».

CONSOLI. Comprendo i motivi che stanno alla base dei rilievi da lei avanzati, senatore Aliverti. Occorre tener presente, tuttavia, che il commerciante è tenuto, in caso di ispezione, a documentare l'acquisto della merce. Ora, se è vero che si tratta, nel caso in specie, di gioielli il cui valore, se riferito al peso dell'oro e dell'argento, è piuttosto limitato, è altrettanto vero che tale valore può essere più o meno cospicuo a seconda della qualità delle pietre preziose impiegate per la loro realizzazione. Appare chiaro, di conseguenza, che una collana di perle — tanto per citare un esempio — può essere diversamente valutata; pertanto, la documentazione relativa all'acquisto della merce non sempre si rileva sufficiente per evitare il verificarsi di irregolarità. La vidimazione di un elenco analitico dei prodotti da parte del competente ufficio del registro verrebbe dunque ad assumere anche un carattere di valutazione ai fini fiscali della merce stessa.

ALIVERTI. D'accordo; l'espressione: «a far vidimare», tuttavia, appare pur sempre impropria nel caso in esame. Per questo ho poc'anzi suggerito di sostituirla con l'altra: «a depositare».

CONSOLI. Tenga presente, senatore Aliverti, che l'elenco analitico dei prodotti dovrebbe restare presso il commerciante.

ALIVERTI. Il commerciante potrebbe anche conservarne una copia.

CONSOLI. A mio parere, in caso di ispezione sarebbe preferibile che il commerciante esibisse come documentazione un elenco analitico dei prodotti recante il timbro di vidimazione del competente ufficio del registro.

ALIVERTI. Come ripeto, senatore Consoli, il timbro di vidimazione si appone, di norma, su atti o documenti obbligatori. Di conseguenza, nel caso in specie, parlare di vidimazione appare — lo ribadisco — quanto mai improprio. Pertanto, il commerciante dovrebbe invece disporre — a mio avviso — di una documentazione attestante l'avvenuto deposito di un elenco analitico dei prodotti presso il competente ufficio del registro.

CONSOLI. L'ufficio del registro, però, dovrebbe anche procedere ad una valutazione dei prodotti stessi.

ALIVERTI. Allora parliamo piuttosto di registrazione dell'atto. Come ripeto, nel caso in esame il riferimento alla vidimazione risulta improprio, nè la vidimazione medesima sembra corrispondere, a mio avviso, ai reali obiettivi che l'emendamento in questione intende perseguire. Non deve trattarsi, infatti, di vidimazione, bensì di registrazione di un atto, che si rende peraltro tanto più necessaria quanto più sentita risulta essere l'esigenza di una adeguata valutazione dei prodotti. Pertanto, mentre con la vidimazione si attesterebbe semplicemente l'avvenuto deposito dell'elenco analitico dei prodotti, attraverso la registrazione sarebbe invece possibile procedere anche ad una valutazione dei prodotti stessi.

POLLIDORO. Si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di autodenuncia.

CONSOLI. La formulazione della prima parte dell'emendamento potrebbe allora essere modificata nel senso di prevedere, per il commerciante, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'obbligo di depositare e di far vidimare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico dei prodotti.

PETRILLI. Io vorrei suggerire al senatore Consoli di riformulare in questo senso il suo emendamento: «...il commerciante è tenuto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico dei prodotti di cui sopra — di cui l'ufficio medesimo terrà registrazione — oltre a documentare che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

CONSOLI. Ritengo che tale formulazione possa senz'altro essere accettata. Resta però il problema della copia, che deve rimanere presso il commerciante.

ALIVERTI. Certo, è nell'interesse del commerciante stesso.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento così formulato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esi-

stenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera f), di detta legge, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, in sede di sorveglianza, a documentare che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Consoli un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole da «in sede di sorveglianza» alla fine, con le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a far depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico dei prodotti di cui sopra — di cui l'ufficio medesimo terrà registrazione — oltre a documentare che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, e con una modifica di coordinamento conseguente al-

l'approvazione dell'emendamento del senatore Consoli, al fine di evitare equivoci in ordine al termine in esso previsto, risulta così formulato:

1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti

vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305».

2. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi — dei quali l'ufficio medesimo terrà registrazione — oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dal presente articolo.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO